Gentile Sig.ra

Vicenza, 27 settembre 2018

Do seguito alla mia del 10/09/2018, in risposta alla Sua richiesta di non essere più considerata aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica romana", datata 04/09/2018, indirizzata al Parroco di (VI).

Considerato l'esito negativo di una proposta di incontro, visto l'art. 2 § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, del 30 ottobre 1999, Le confermo di aver dato disposizione in data 24/09/2018 al Parroco di (VI) di apporre sul libro dei battezzati, nelle annotazioni dell'atto di Battesimo n. pag. vol. Il l'annotazione da Lei richiesta, concernente la volontà di non essere più considerata aderente alla confessione religiosa denominata "Chiesa cattolica apostolica romana".

Il suddetto Parroco, in data 27/09/2018, ha dichiarato di aver effettuato la predetta annotazione, che comporta le conseguenze di ordine giuridico riportate in nota*.

Distinti saluti



Il Vice-cancelliere vescovile Mouco fostauim

(Sac. Marco Gasparini

*Conseguenze di ordine giuridico

- esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la Confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 § 1,5°: 1124);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 §1, 1°);
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali;
- scomunica latae sententiae (can. 1364 § 1).